35280-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Stefano Mogini
Massimo Ricciarelli
Gaetano De Amicis - Relatore -
Alessandra Bassi

Sent. n. sez. 1154
C.C. 25/06/2021
R.G.N. 14630/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la ordinanza del 10/03/2021 del Tribunale di Roma;

esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avvocati (omissis) e (omissis) , che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 12 febbraio 2021 nei confronti di (omissis)

(omissis), indagato, in concorso con altre persone, per il reato di cui agli artt. 61-*bis*, 110, 112 e 346-*bis* cod. pen. commesso in (omissis) tra il mese di marzo e quello di luglio del 2020, sequestro che ha avuto ad oggetto i saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari o bancari nella sua titolarità, sino alla concorrenza dell'importo di euro 872.000,00, quale parte del prezzo dell'indicata ipotesi di reato.

1.1. Si contesta all'indagato di avere svolto un'attività di mediazione illecita, al di fuori di qualsiasi ruolo istituzionale o professionale, ~~ma~~ basata esclusivamente sul suo rapporto di conoscenza personale con (omissis), (omissis) (omissis), in ordine alle commesse di fornitura di 801.617.647 dispositivi di protezione individuali (mascherine di tipo chirurgico, FFP2 e FFP3), ordinati dal commissario straordinario nel periodo ricompreso tra il 25 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 per il prezzo complessivo di euro 1.251.500.500 a tre società cinesi individuate attraverso l'intermediazione di (omissis) – titolare della società "(omissis) s.r.l." – che agiva a sua volta di concerto con altre persone ((omissis) e (omissis) (omissis), amministratore di fatto di una società, "(omissis) s.r.l.", formalmente intestata alla figlia).

Secondo la prospettazione del tema d'accusa enucleato in sede cautelare, il (omissis) ed il (omissis) avrebbero ricevuto dalle società cinesi, a titolo di provvigione per l'attività di agenzia da loro svolta, somme di denaro sui conti correnti intestati alle rispettive società, mentre il (omissis) avrebbe percepito, sui conti correnti intestati a società a lui riferibili, l'importo di euro 11.948.852, materialmente corrisposto dalle tre società cinesi alle quali il (omissis) avrebbe dato l'incarico di accreditare, detraendolo dalla provvigione a lui dovuta, il compenso promesso al (omissis) per l'illecita opera di mediazione da lui prestata.

2. Avverso la richiamata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del (omissis), deducendo, con un primo motivo, violazioni della legge processuale e di quella penale con riferimento agli artt. 266, 271 cod. proc. pen. e 61-*bis* cod. pen.

Sotto il primo profilo si censura l'erroneo rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sulle cui risultanze l'ordinanza impugnata ha fondato il suo tessuto argomentativo, in quanto disposte nell'ambito del medesimo procedimento, ma in relazione ad un reato diverso e più grave - quello di corruzione originariamente iscritto a carico degli indagati – rispetto a quello di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., per la cui prova sono state invece utilizzate: i relativi risultati, dunque, non potevano dirsi inerenti al "medesimo fatto", atteso il principio di diritto al riguardo stabilito dalla decisione delle Sezioni unite penali

n. 51 del 2020 (ric. Cavallo), né il reato ipotizzato rientra, peraltro, fra quelli che consentono, ai sensi dell'art. 266, lett. b), cit. l'ammissibilità delle intercettazioni.

Sotto il secondo profilo, inoltre, si censura la configurabilità dell'ipotizzata aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-*bis* cod. pen., la cui contestazione comporterebbe, in ogni caso, l'applicazione di una pena edittale tale da superare la soglia richiesta dall'art. 266 cit. per la legittima autorizzazione delle intercettazioni medesime.

2.1. Con un secondo motivo si deducono, inoltre, violazioni di legge con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., avendone l'ordinanza impugnata erroneamente ravvisato gli elementi costitutivi senza considerare che, nel caso in esame, non fu il (omissis) – preteso committente – a chiedere al (omissis) – quale ipotizzato trafficante – di attivarsi preso l'(omissis) in vista del compimento di un affare, ma fu lo stesso (omissis) a chiedere al (omissis) di attivarsi per la ricerca dei dispositivi di protezione contro la propagazione del contagio.

L'interesse alla fornitura, dunque, fu successivo alla richiesta dell'(omissis) al (omissis), di individuare, in un momento di emergenza per il Paese, dei canali di fornitura di mascherine, mentre solo a seguito della effettiva individuazione di tali possibili canali vennero strutturate tre offerte economiche agli uffici del Commissario straordinario, che ne valutarono i profili di convenienza ed utilità.

Il pagamento delle provvigioni da parte dei fornitori cinesi, peraltro, avvenne solo dopo l'esecuzione dei contratti e non anteriormente alle offerte, trovando la sua causa non certo nella remunerazione della pretesa influenza illecita, ma nell'adempimento delle prestazioni contrattuali.

2.2. L'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe erroneamente ravvisato l'illiceità del fatto non tanto nell'accordo prodromico che sarebbe intervenuto fra il (omissis) e il (omissis), quanto invece nel comportamento successivamente tenuto dal commissario straordinario, che sarebbe addivenuto alla stipula dei contratti privilegiando l'offerta dei fornitori cinesi veicolata dal (omissis), cui anche il (omissis) sarebbe stato a sua volta interessato grazie all'attività di persuasione svolta nei confronti dell'(omissis): in tal modo, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha individuato l'illiceità del fatto nella condotta costitutiva di un reato diverso da quello sussumibile nell'art. 346-*bis* cod. pen., ovvero nel preteso uso distorto dei poteri da parte del commissario straordinario, che in violazione del principio di imparzialità avrebbe prescelto l'offerta veicolata dal (omissis) e dal (omissis).

Difetta peraltro, ad avviso del ricorrente, l'elemento patrimoniale del conseguimento dell'utilità come prezzo del reato, atteso che il pagamento del denaro è avvenuto a titolo di provvigione, la cui entità è stata parametrata sul

volume delle forniture effettivamente operate in esecuzione dei contratti con la struttura commissariale e successivamente alla loro conclusione.

A tal riguardo si evidenzia, infine, che l'indagato venne retribuito non dalla struttura commissariale, ma dai fornitori cinesi, che su disposizione del (omissis) versarono una quota della provvigione corrisposta a quest'ultimo (pari a circa il 20%) alle società del (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi l'infondatezza delle relative censure, atteso che, tema di intercettazioni, il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501; v., inoltre, Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981).

Nel ricorrere di tale evenienza, infatti, non v'è alcuna elusione del divieto posto dall'art. 270 cod. proc. pen., avuto riguardo all'intervenuta legittima autorizzazione dell'intercettazione e alla modifica dell'addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento.

Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi l'aspecificità di formulazione delle su indicate doglianze, atteso che il ricorrente, pur a fronte delle numerose emergenze indiziarie indicate nel provvedimento impugnato (documenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di indagati), non ha assolto l'onere di precisare quale sia la concreta incidenza dell'eccepita causa di inutilizzabilità sull'intero assetto della motivazione, sì da potersene inferire la necessaria connotazione di decisività con riferimento al complessivo compendio indiziario già valutato dai Giudici di merito (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

2.1. Le connesse questioni dal ricorrente prospettate in ordine alla configurabilità dell'ipotizzata aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-*bis* cod. pen. devono pertanto ritenersi, allo stato, logicamente assorbite.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, avendo l'ordinanza impugnata congruamente indicato una serie di elementi ritenuti, allo

stato, sintomatici dell'astratta configurabilità dell'ipotizzata fattispecie criminosa, quale requisito essenziale per l'applicabilità della su indicata misura cautelare reale.

Sulla base del complesso delle emergenze indiziarie puntualmente richiamate nella motivazione, il Tribunale ha posto in rilievo le circostanze di fatto relative allo sfruttamento, da parte dell'indagato, del suo stretto e risalente rapporto di conoscenza con l'(omissis) - preesistente alla nomina di quest'ultimo a commissario straordinario – al fine di privilegiare il (omissis) e le altre persone su menzionate nella procedura di acquisto di mascherine dalle tre società cinesi con le quali i predetti coindagati erano già in contatto, evidenziando in particolare: *a)* che l'esistenza di tale rapporto confidenziale era ben conosciuta dal (omissis), il quale in uno scambio di messaggi intercorso in data 11 marzo 2020 aveva commentato con il (omissis) l'imminente nomina dell'(omissis) quale commissario straordinario (formalmente avvenuta il 18 marzo 2020); *b)* che già prima della richiamata data dell'11 marzo 2020 il (omissis) aveva fatto riferimento, nelle sue interlocuzioni con il (omissis), alla conoscenza dell'(omissis), affermando di aver contribuito alla stesura del su decreto di nomina dando alcuni suggerimenti al riguardo; *c)* che l'accordo raggiunto fra il (omissis) e gli altri coindagati al fine di sfruttare il periodo dell'emergenza sanitaria e le relative possibilità di concludere affari legati alla fornitura delle mascherine grazie al canale preferenziale di accesso rappresentato dallo stesso (omissis) risaliva, quanto meno, ai primi giorni del mese di marzo, tanto che il (omissis) – rappresentante legale di una società ("(omissis)" s.r.l.) operante in un settore del tutto diverso, quale *partner* di imprese industriali ed enti governativi per l'offerta di servizi, consulenza e prodotti in tema di sicurezza e difesa - già in data 10 marzo 2020 aveva ricevuto da una società cinese l'incarico di prestare in suo favore attività di consulenza ai fini della promozione e vendita di dispositivi medici prodotti o commercializzati da tale società; *d)* che per l'intervento prestato il (omissis) fu remunerato da tre società cinesi attraverso una serie di bonifici disposti su conti correnti, appositamente aperti, di due società a lui riconducibili; *e)* che fu lo stesso (omissis) a dare l'ordine alle società cinesi di provvedere al versamento in favore del (omissis) di una porzione della cospicua provvigione a lui spettante, atteso che i contratti stipulati dal (omissis) con le predette società prevedevano la possibilità di trasferire una parte del suo compenso ad una *cooperation company*, indicando a tale scopo proprio le due società del (omissis), che nessun rapporto diretto avevano intrattenuto con quelle; *f)* che la somma di denaro che il (omissis) da subito si era impegnato a corrispondere al (omissis) detraendola dal complessivo importo della sua provvigione costituiva una remunerazione per l'attività di intermediazione da lui direttamente prestata (attraverso innumerevoli contatti telefonici – 1.282 -

intercorsi con l'(omissis) nel periodo ricompreso fra il mese di gennaio e quello di maggio 2020) per averlo "introdotto nell'affare"; *g)* che l'elevato ammontare dell'importo della quota riconosciuta al (omissis) venne pattuito quando non era ancora conosciuto l'esito della sua opera di intermediazione; *h)* che gli accordi raggiunti fra la società del (omissis) e quelle riconducibili al (omissis) erano precedenti alla stipula dei contratti di fornitura tra le società cinesi aggiudicatarie e il Governo italiano; *i)* che nessun incarico formale era stato conferito al (omissis); *l)* che, analogamente a quanto già rilevato per la società "(omissis)", anche la società " (omissis) " s.r.l. riferibile al (omissis), in favore della quale vennero effettuati i bonifici per le relative provvigioni (d'importo non coerente con i fatturati degli anni precedenti), svolgeva la sua ordinaria attività in un settore del tutto diverso, relativo all'offerta di servizi di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria; *m)* che dell'esistenza dei contatti avvenuti fra il (omissis), il (omissis) e gli altri, l'(omissis) non risultava essere stato messo a conoscenza.

Pur non essendo previsto, al riguardo, l'avvio di procedure di evidenza pubblica, potendo il commissario straordinario avvalersi, nell'attuazione dei suoi compiti istituzionali, di "soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto", come consentito dall'art. 122, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), l'ordinanza impugnata ha preso in esame e disatteso le obiezioni poste dalla difesa valorizzando una serie di circostanze di fatto desunte dalle risultanze investigative, e segnatamente: *a)* che l'indagato si era accreditato presso la struttura commissariale per il solo motivo di essere amico dell'(omissis), da un lato prospettando al (omissis) la possibilità di attivare un'interlocuzione diretta con il commissario straordinario garantendogli un accesso preferenziale alla struttura, dall'altro lato sfruttando tale rapporto anche presso i collaboratori dell'(omissis), cosicché le offerte presentate dalla sua cordata venissero accuratamente e prontamente esaminate, ricevendo un trattamento privilegiato rispetto a tutte le altre proposte inviate nel periodo ricompreso fa il marzo ed il maggio 2020 (n. 541 offerte per la fornitura di dispositivi di protezione individuale); *b)* che era lo stesso (omissis) a sottolineare l'importanza del ruolo da lui direttamente svolto nella vicenda e ad affermare, in una conversazione svoltasi il 20 ottobre 2020 con un componente della struttura commissariale, di aver organizzato per conto del Governo tutte le attività relative all'acquisto e al trasporto dei dispositivi oggetto dei relativi contratti di fornitura, peraltro rammaricandosi del fatto che l'(omissis) non aveva più risposto alle sue chiamate, sebbene egli avesse continuato ad organizzare per suo conto altri rilevanti affari; *c)* che l'attività svolta dal (omissis) era funzionale ad agevolare l'accoglimento

dell'offerta anche a discapito degli altri concorrenti che nel medesimo torno di tempo avevano adito l'amministrazione; *d)* che proprio per tale ragione il gruppo di persone e società facenti capo al (omissis) aveva promesso, e poi in effetti corrisposto, un compenso al (omissis), confidando nella sua capacità di orientare a proprio favore le decisioni assunte dal commissario straordinario; *e)* che, in assenza dell'intervento effettuato dal (omissis) presso l'(omissis) e la relativa struttura commissariale, l'offerta promossa dal (omissis) per conto delle società cinesi non sarebbe stata neppure avanzata.

4. Al rigetto del ricorso consegue, *ex* art. 618 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 giugno 2021

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 SET 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio